



R.G. 480/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO

riunito in camera di consiglio all'udienza del giorno 25.7.2018 nelle persone dei magistrati

dott. Anna Lucia Fanelli	Presidente
dott.ssa Monica Pacilio	Giudice
dott.ssa Silvia Burelli	Giudice relatore

nel procedimento di reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* promosso con ricorso depositato il 4.7.2018 avverso l'ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste del 21.6.2018 nonché avverso l'ordinanza 22.6.2018 rese nel procedimento sub RG 152/2018

da:

██████████ **SRL** ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio ██████████, giusta mandato in atti

contro:

██████████ **BORIS** ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. YAKOVLEV ALEXANDER e domiciliato presso il suo studio in Trieste, Piazza Giotti 6, come da mandato in atti

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.7.2018, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, depositato in data 4.7.2018, la società ██████████ ha proposto reclamo nei confronti dell'ordinanza di data 21 giugno 2018 - con la quale è stata revocata l' "ordinanza" di data 5 marzo 2018 di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 18/2018 -, unitamente all'ordinanza 22 giugno 2018, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e/o modifica della predetta ordinanza del 21 giugno 2018. In particolare, la società ██████████ ha esposto che il Tribunale di Trieste, a seguito di ricorso presentato da Boris ██████████ ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18/2018 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 7.300,67, oltre a rivalutazione ed interessi,



nonché alle spese della procedura, a titolo di retribuzioni arretrate in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Ha esposto di aver proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo rappresentando che, dopo un periodo di ferie, il [REDACTED] non si era più presentato sul posto di lavoro, nonostante i solleciti; sicché gli importi ingiunti non sono stati corrisposti in ragione dell'inadempimento del lavoratore; la società ha, altresì, lamentato di aver subito un asserito danno cagionato da ulteriori comportamenti tenuti dal lavoratore ed oggetto di denuncia anche in sede penale. Nell'ambito del predetto ricorso in opposizione, la società ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento di data 5 marzo 2018, il giudice del lavoro assegnatario del procedimento ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 18/2018 opposto ed ha contestualmente fissato l'udienza di comparizione delle parti.

A seguito dell'integrazione del contraddittorio, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, il giudice, con ordinanza di data 21 giugno 2018, ha revocato l' "ordinanza" del 5 marzo 2018 di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di cui si discorre. Con istanza depositata il 22 giugno 2018, la società [REDACTED] ha chiesto la revoca della predetta ordinanza di data 21 giugno 2018, rilevandone la contrarietà al combinato disposto degli articoli 649 e 177 c.p.c.; tuttavia, tale istanza è stata rigettata con provvedimento di data 22 giugno 2018.

La società [REDACTED] ha contestato l'erroneità in fatto ed in diritto delle predette ordinanze, sostenendo che, in base al combinato disposto degli artt. 649 e 177 c.p.c., il giudice di prime cure non avrebbe potuto modificare, con ordinanza di data 21 giugno 2018, l' "ordinanza" emessa il 5 marzo 2018. Ha, quindi, chiesto di riformare l'ordinanza di data 21 giugno 2018, nella parte in cui revoca la sospensione, già disposta con provvedimento di data 5 marzo 2018, dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo 18/2018, nonché l'ordinanza di data 22 giugno 2018, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca della predetta ordinanza del 21 giugno 2018 e per l'effetto ha chiesto di rigettare l'istanza formulata da Boris [REDACTED] di revoca della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo 18/2018, confermando la sospensione predetta.



Si è costituito Boris [REDACTED], ha ripercorso la vicenda in punto di fatto, ha evidenziato che il provvedimento del 5.3.2018 è un decreto emesso *inaudita altera parte*, sulla base delle mere prospettazioni dell'opponente, che ben poteva, all'esito della costituzione in giudizio dell'opposto e del contraddittorio delle parti in udienza, essere confermato, modificato o revocato con ordinanza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha richiamato. Ha evidenziato che l'opposto non ha mai formulato una istanza di revoca della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha, quindi, concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del reclamo.

§

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

La doglianza della società reclamante attiene alla asserita impossibilità per il giudice di prime cure di emettere il provvedimento di data 21 giugno 2018 dopo aver emesso quello di data 5 marzo 2018 che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria.

L'articolo 649 c.p.c. prevede: “ *il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642*”.

In base al chiaro tenore letterale di tale articolo, emerge che la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria deve essere assunta con *ordinanza*, quindi, all'esito del contraddittorio tra le parti.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha, in prima battuta, sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo di cui si discorre con il medesimo *decreto* di data 5 marzo 2018 con cui ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, e, dunque, in tale sede, *inaudita altera parte*, sulla base della mera prospettiva dell'opponente contenuta nel ricorso in opposizione. Trattandosi di provvedimento *inaudita altera parte*, esso deve qualificarsi come decreto, al pari del decreto di fissazione dell'udienza in cui è contenuto.

Solo all'esito dell'udienza di comparizione delle parti di data 21 giugno 2018 e, dunque, dopo la costituzione in giudizio dell'opposto e all'esito del contraddittorio svoltosi in quella sede, il giudice ha pronunciato l'*ordinanza* sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, revocando



“l’ordinanza” (come si legge nel provvedimento citato) del 5 marzo 2018 (*rectius*, il decreto del 5 marzo 2018), e, dunque, nella sostanza, rigettando l’istanza di sospensione medesima. In definitiva, il provvedimento del 5 marzo 2018, essendo decreto emesso *inaudita altera parte*, ben poteva essere modificato dall’ordinanza emessa all’esito del contraddittorio delle parti previsto dall’articolo 649 c.p.c. (Cass. 3979/2012).

In altri termini, l’unica *ordinanza* emessa ai sensi dell’articolo 649 c.p.c. è l’ordinanza di data 21 giugno 2018 che, nel revocare il decreto del 5 marzo 2018, ha, nella sostanza, rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria formulata dalla società [REDACTED].

Trattasi di ordinanza non impugnabile, sicché il presente reclamo deve ritenersi inammissibile.

Peraltro, i provvedimenti assunti *ex art.* 649 c.p.c. sono privi di contenuto decisorio, destinati ad operare in via meramente temporanea ed i cui effetti si esauriscono con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio di opposizione (Cass. 905/2005).

Sicché, in definitiva, avverso l’ordinanza di data 21 giugno 2018 con la quale è stato revocato il provvedimento di data 5 marzo 2018 di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 18/2018 (impugnata unitamente all’ordinanza 22 giugno 2018 con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca o modifica della predetta ordinanza), non è ammissibile, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., il proposto reclamo.

Quanto precede assorbe ogni questione con riferimento alla presente fase.

Spese al definitivo, essendo pendente la causa di merito.

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il reclamo;
- 2) spese al definitivo.

Trieste, 25 luglio 2018

Si comunicati

Il giudice relatore
Silvia Burelli

Il Presidente
Anna Lucia Fanelli

